

La domanda di risarcimento del danno, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 96 c.p.c., esorbita dalle attribuzioni giurisdizionali del commissario regionale per gli usi civici e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (sulla base del principio di cui in massima, le sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno, proposta nei confronti di una università agraria, per l'occupazione di un fondo avvenuta in esecuzione di un provvedimento amministrativo - un'ordinanza di reintegra emanata dall'assessore presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici - poi riconosciuto illegittimo in sede di impugnazione giurisdizionale dinanzi al commissario). Cass., sez. un., 17-10-2002, n. 14750, (Università agraria Vasanello) in Rep., Fo.it., 2002, "usi civici" n. 10